



STATUTO

ASSOCIAZIONE CLUSTER FABBRICA INTELLIGENTE

31 Gennaio 2018

1. Denominazione e sede dell'Associazione

- 1.1 La denominazione dell'Associazione è CLUSTER FABBRICA INTELLIGENTE, (di seguito "CFI" o "l'Associazione").
- 1.2 La sede sociale dell'Associazione si trova al seguente indirizzo: via Piero Gobetti 101, Bologna.

2. Forma giuridica e durata

- 2.1 L'Associazione viene costituita e disciplinata secondo quanto disposto dagli articoli dal 14 al 42 del Codice Civile ed è sottoposta alla Legge italiana.
- 2.2 L'Associazione viene costituita per una durata di tempo illimitata.

3. Obiettivi e attività

- 3.1 L'obiettivo di "CFI" consiste nel promuovere e agevolare la ricerca pre-competitiva in materia di tecnologie di produzione all'interno dell'area della ricerca italiana ed europea.
- 3.2 Al fine di conseguire tale obiettivo, CFI si impegna a gestire un partenariato pubblico-privato, denominato "Cluster Nazionale della Fabbrica Intelligente", in accordo con le linee guida definite dal MIUR, al fine di contribuire alla realizzazione di attività di ricerca e innovazione in tema di produzione, secondo quanto richiesto dall'avviso per lo sviluppo di cluster tecnologici nazionali emesso dal MIUR il 30 maggio 2012 (cosiddetto Bando Cluster). CFI collabora con il MIUR e gli altri Ministeri competenti, con particolare riferimento al MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, ai fini dell'implementazione di programmi italiani ed europei di ricerca, innovazione, sviluppo tecnologico e dimostrazione.
- 3.3 CFI realizzerà tutti gli atti e assumerà tutte le misure che riterrà opportune o utili al raggiungimento degli obiettivi.
- 3.4 CFI supporta le attività di policy-making a livello nazionale, collaborando con i ministeri competenti ma non rappresenta gli interessi del settore europeo delle tecnologie di produzione in ambiti pubblici che si collocano al di là dei limiti dei programmi italiani ed europei di ricerca, innovazione, sviluppo tecnologico e dimostrazione.
- 3.5 L'Associazione non persegue scopi di lucro.

4. Condotta etica

Tutti i membri di CFI si impegnano a dare prova di integrità e rispettare la natura confidenziale dei documenti interni dell'Associazione. Essi devono garantire la conformità a pratiche professionali lecite e assicurare buona fede e trasparenza nei confronti degli altri membri.

5. Adesione all'Associazione

5.1 Requisiti generali

- 5.1.1 Possono far parte dell'Associazione tutti i soggetti che esprimano un interesse specifico per il tema del Manufacturing e della Fabbrica Intelligente. I soggetti partecipanti potranno essere:
 1. Rappresentanti del mondo accademico e della ricerca sia pubblica che privata
 2. Le imprese, suddivise in:
 - i. Grandi imprese
 - ii. Piccole e medie imprese

secondo la classificazione adottata dalla Unione Europea;

3. Altre organizzazioni pubbliche o private interessate al tema della Fabbrica Intelligente con particolare riferimento alle associazioni, agli enti, alle Fondazioni e a tutte le organizzazioni attive nel supporto del manifatturiero.
- 5.1.2 Le tipologie dei membri sono meglio specificate ai successivi art. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5. I membri non possono essere persone fisiche.
- 5.1.3 Tutti i membri contribuiscono allo sviluppo dell'Associazione nell'ambito delle proprie competenze e partecipando alle attività previste ed ai Gruppi Tematici Tecnico Scientifici. I Membri Industriali e di Ricerca e le Organizzazioni Regionali possono candidare propri rappresentanti a far parte dell'Organo di Coordinamento e Gestione (OCG).
- 5.1.4 Tutti i membri devono essere soggetti dotati di personalità giuridica e operare in conformità alla legislazione italiana. I Membri che perdano lo status richiesto ai termini del presente articolo cesseranno immediatamente dallo status di membro dell'Associazione.
- 5.1.5 Tutti i membri saranno tenuti a versare una quota associativa annuale e/o altro tipo di contributo proposto annualmente dall'Organo di Coordinamento e Gestione e approvato dall'Assemblea Generale.
- 5.2 Membri Industriali
- 5.2.1 L'iscrizione in qualità di Membro Industriale è aperta alle imprese industriali e commerciali e ai centri servizi alle imprese attivi nel settore del Manufacturing e della Fabbrica Intelligente (di seguito "Membri Industriali").
- 5.2.2 Sono previste due sotto-categorie di Membri Industriali:
- (a) Le Grandi Imprese, che superano i parametri definiti dall'Unione Europea per la definizione della dimensione d'impresa;
- (b) Le Piccole e Medie Imprese, che sono quelle che stanno al di sotto di tutti i parametri definiti dall'Unione Europea relativamente alla dimensione d'impresa.
- 5.2.3 I Membri Industriali godono dei seguenti diritti:
- Assistere o essere rappresentati alle riunioni dell'Assemblea Generale;
 - Votare in occasione dell'Assemblea Generale;
 - Convocare un'Assemblea Generale dietro richiesta di almeno un terzo dei Membri;
 - Rassegnare le dimissioni dall'Associazione dopo avere notificato tale decisione all'Organo di Coordinamento e Gestione a mezzo posta raccomandata o posta elettronica certificata;
 - Partecipare alle attività dell'Associazione;
 - Candidare propri rappresentanti nella categoria dei Membri Industriali;
 - Eleggere i componenti dell'Organo di Coordinamento e Gestione;
 - Partecipare ai Gruppi Tematici Tecnico Scientifici.
- 5.3 Membri di Ricerca
- 5.3.1 L'adesione in qualità di Membro di Ricerca è aperta agli enti di ricerca pubblici e privati, agli istituti degli enti di ricerca e alle università attivi nel settore del Manufacturing e della Fabbrica Intelligente (di seguito "Membri di Ricerca").
- 5.3.2 I Membri di Ricerca godono dei seguenti diritti:
- Assistere o essere rappresentati alle riunioni dell'Assemblea Generale;
 - Votare in occasione dell'Assemblea Generale;
 - Rassegnare le dimissioni dall'Associazione dopo avere notificato tale decisione all'Organo di Coordinamento e Gestione a mezzo posta raccomandata o posta elettronica certificata nei termini previsti dall'art. 7.1 dello Statuto;
 - Partecipare alle attività dell'Associazione;

- Candidare propri rappresentanti nella categoria dei Membri di Ricerca;
 - Eleggere i componenti dell'Organo di Coordinamento e Gestione;
 - Partecipare ai Gruppi Tematici Tecnico Scientifici.
- 5.3.3 I Membri di Ricerca Pubblici non sono tenuti a ripianare eventuali perdite di gestione del bilancio dell'Associazione.
- 5.4 Membri Associati
- 5.4.1 L'adesione è aperta ai sindacati, alle Associazioni Imprenditoriali, alle organizzazioni non governative e ad altri stakeholder attivi nel settore del Manufacturing e della Fabbrica Intelligente (di seguito "Membri Associati").
- 5.4.2 I Membri Associati godono dei seguenti diritti:
- Assistere o essere rappresentati alle riunioni dell'Assemblea Generale;
 - Votare in occasione dell'Assemblea Generale;
 - Rassegnare le dimissioni dall'Associazione dopo avere notificato tale decisione all'Organo di Coordinamento e Gestione a mezzo posta raccomandata o posta elettronica certificata nei termini previsti dall'art. 7.1 dello Statuto;
 - Partecipare alle attività dell'Associazione;
 - Eleggere i componenti dell'Organo di Coordinamento e Gestione;
 - Partecipare ai Gruppi Tematici Tecnico Scientifici.
- 5.5 Organizzazioni Regionali
- 5.5.1 Le Organizzazioni Regionali sono le organizzazioni designate dalle Regioni che hanno formalizzato un Accordo di Programma con il MIUR sulle tematiche della Fabbrica Intelligente secondo quanto richiesto dall'avviso per lo sviluppo di cluster tecnologici nazionali emesso dal MIUR il 30 maggio 2012 (cosiddetto Bando Cluster) o che hanno perfezionato formalmente con atti successivi la loro adesione all'Accordo di Programma.
- 5.5.2 Le Organizzazioni Regionali sono Membri ordinari della associazione (cioè assimilabili ai Membri Industriali, di Ricerca o Associati) che assumono lo status di Organizzazione Regionale nel momento in cui la Regione che ha formalizzato l'Accordo di Programma o vi ha aderito successivamente secondo quanto previsto al punto 5.5.1 designa formalmente il soggetto selezionato quale riferimento per la Regione sulle tematiche della Fabbrica Intelligente e del Manifatturiero Avanzato.
- Lo status di Organizzazione Regionale cessa immediatamente nei seguenti casi:
- La Regione esce dall'accordo di programma con il Ministero;
 - La Regione comunica all'OCG la designazione di un altro soggetto quale riferimento per la Regione sulle tematiche della Fabbrica Intelligente e del Manifatturiero Avanzato;
 - Il soggetto designato rassegni le proprie dimissioni dall'Associazione dopo avere notificato tale decisione all'Organo di Coordinamento e Gestione ed alla Regione di riferimento a mezzo posta raccomandata o posta elettronica certificata nei termini previsti dall'art. 7.1 dello Statuto;
 - L'Organo di Coordinamento e Gestione metta fine all'adesione del soggetto designato ai sensi dell'art. 7.2 dello Statuto;
 - Il soggetto designato venga sottoposto a procedura concorsuale.
- 5.5.3 Le Organizzazioni Regionali godono dei seguenti diritti:
- Assistere o essere rappresentati alle riunioni dell'Assemblea Generale;
 - Votare in occasione dell'Assemblea Generale;
 - Partecipare alle attività dell'Associazione;
 - Partecipare al Comitato delle Regioni;

- Candidare propri rappresentanti nella categoria delle Organizzazioni Regionali;
- Eleggere i componenti dell'Organo di Coordinamento e Gestione;
- Partecipare ai Gruppi Tematici Tecnico Scientifici.

6. Domanda di adesione

- 6.1 Le richieste di adesione devono essere presentate in forma scritta all'Organo di Coordinamento e Gestione.
- 6.2 Tutte le richieste di adesione comportano la completa accettazione dello Statuto dell'Associazione, di tutte le regole, delle delibere dell'Organo di Coordinamento e Gestione, così come l'impegno a partecipare attivamente alle attività.
- 6.3 L'Organo di Coordinamento e Gestione ha il diritto di chiedere informazioni supplementari a ogni richiedente.
- 6.4 L'adesione viene convalidata dall'Assemblea Generale su proposta dell'Organo di Coordinamento e Gestione.
- 6.5 I nuovi membri possono comunque essere ammessi a titolo provvisorio sulla base di una risoluzione adottata all'unanimità dei presenti nel corso di una riunione ordinaria dell'Organo di Coordinamento e Gestione. Questo tipo di ammissione provvisoria è sottoposta a conferma formale in occasione della riunione successiva dell'Assemblea Generale.

7. Cessazione dall'adesione

L'adesione può cessare in caso di dimissioni, esclusione e liquidazione di un Membro.

- 7.1 Le dimissioni devono essere inviate a mezzo posta raccomandata o posta elettronica certificata tre mesi prima della chiusura dell'esercizio finanziario; in caso contrario la quota associativa dovrà essere corrisposta integralmente per l'anno successivo. Durante il periodo di preavviso i diritti e gli obblighi relativi alla qualità di membro e al versamento del contributo economico restano immutati.
- 7.2 L'Organo di Coordinamento e Gestione può mettere fine all'adesione di qualunque Membro dell'Associazione nei seguenti casi:
- Mancato versamento della quota associativa annuale;
 - Violazione dello Statuto o delle risoluzioni dell'Assemblea Generale;
 - Comportamenti in grado di compromettere gravemente la reputazione dell'Associazione o gli interessi dei propri Membri.
- Ognuno dei Membri per cui l'Associazione ha richiesto l'esclusione ha facoltà di presentarsi personalmente all'Organo di Coordinamento e Gestione e presentare la propria difesa. L'esclusione di uno dei Membri deve poi essere definitivamente deliberata con la maggioranza semplice dell'Assemblea Generale.
- 7.3 Qualsiasi forma di cessazione dell'attività, apertura di una procedura concorsuale, liquidazione volontaria o qualsiasi evento di natura analoga che ponga fine alle attività di uno dei Membri metterà automaticamente fine alla sua adesione alla fine del mese nel corso del quale tale evento si è verificato.
- 7.4 Ogni soggetto che cessa di essere Membro per ragioni dovute a dimissioni, esclusione o liquidazione non potrà far valere alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né sulle quote e le somme già versate.
- 7.5 Il socio che non abbia regolarizzato la propria quota associativa per due anni consecutivi è da

ritenersi automaticamente escluso.

8. Quota associativa

- 8.1 I Membri sono tenuti a versare una quota associativa per contribuire al funzionamento dell'associazione al fine di promuoverne gli obiettivi.
- 8.2 L'importo della quota associativa e le relative modalità di pagamento vengono decise annualmente dall'Assemblea Generale su proposta dell'Organo di Coordinamento e Gestione.

9. Assemblea Generale

9.1 Organizzazione dell'Assemblea Generale

9.1.1 L'Assemblea Generale dell'Associazione può essere Ordinaria o Straordinaria.

9.2 Assemblea Generale Ordinaria

9.2.1 L'Assemblea Generale Ordinaria dell'Associazione è convocata in prima e seconda convocazione dal Presidente e si riunisce almeno una volta all'anno nel luogo e nella data da lui fissati purché in Italia. La convocazione all'Assemblea Generale è inviata tramite posta o posta elettronica almeno due settimane prima della data prevista. Il luogo dell'Assemblea Generale è indicato nella convocazione ed essa può tenersi in qualsiasi sede in Italia. L'Assemblea Generale può essere convocata in qualunque momento nel quale l'Organo di Coordinamento e Gestione lo ritenga necessario o se richiesto da un terzo dei Membri, attraverso notifica al Presidente.

9.2.2 Possono partecipare all'Assemblea Generale tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative.

9.2.3 Ogni Membro Industriale è rappresentato in Assemblea Generale da un delegato plenipotenziario. Ogni Membro Industriale può esprimere il proprio voto in occasione delle votazioni. I Membri Industriali possono esercitare il proprio diritto di voto per delega.

9.2.4 Ogni Membro di Ricerca è rappresentato in Assemblea Generale da un delegato plenipotenziario. Ogni Membro di Ricerca può esprimere il proprio voto in occasione delle votazioni. I Membri di Ricerca possono esercitare il proprio diritto di voto per delega.

9.2.5 Ogni Membro Associato è rappresentato in Assemblea Generale da un delegato plenipotenziario. Ogni Membro Associato può esprimere il proprio voto in occasione delle votazioni. I Membri Associati possono esercitare il proprio diritto di voto per delega.

9.2.6 Ogni Organizzazione Regionale è rappresentato in Assemblea Generale da un delegato plenipotenziario. Ogni Organizzazione Regionale può esprimere il proprio voto in occasione delle votazioni. Le Organizzazioni Regionali possono esercitare il proprio diritto di voto per delega.

9.3 Competenze dell'Assemblea Generale Ordinaria

9.3.1 L'Assemblea Generale è l'organo supremo dell'Associazione. L'Assemblea Generale Ordinaria approva la politica generale dell'Associazione sulla base delle proposte dell'Organo di Coordinamento e Gestione e formula raccomandazioni che sottopone all'attenzione dell'Organo di Coordinamento e Gestione ai fini della propria applicazione.

9.3.2 L'Assemblea Generale è competente in particolare nei seguenti campi:

- Ammissione ed esclusione di membri;
- Elezione dei membri elettivi dell'Organo di Coordinamento e Gestione;
- Approvazione delle principali linee guida che l'Associazione è tenuta a seguire sulla base delle indicazioni fornite dall'Organo di Coordinamento e Gestione;

- Approvazione del programma di lavoro su proposta dell'Organo di Coordinamento e Gestione;
- Approvazione dei rendiconti annuali e del bilancio previsionale proposti dall'Organo di Coordinamento e Gestione;
- Approvazione dell'importo delle quote associative annuali, su proposta dell'Organo di Coordinamento e Gestione;
- Adesione o ritiro da qualunque organizzazione nazionale e internazionale.

9.4 Quorum e deliberazioni nell'Assemblea Generale Ordinaria

9.4.1 L'Assemblea Generale può adottare le proprie risoluzioni in prima convocazione se almeno la metà dei membri è presente o rappresentata e in seconda convocazione indipendentemente dal numero degli intervenuti.

9.4.2 L'Assemblea Generale adotta preferibilmente le proprie risoluzioni per consenso unanime dei presenti. Se si rende necessario uno scrutinio, il quorum ai fini dell'approvazione delle risoluzioni è fissato nella maggioranza semplice dei voti dei Membri presenti o rappresentati.

9.5 Presidenza dell'Assemblea Generale Ordinaria

Il Presidente di CFI (cfr. articolo 13 dello Statuto) presiede tutte le riunioni dell'Assemblea Generale Ordinaria. In sua assenza la riunione verrà presieduta dal membro più anziano dell'Organo di Coordinamento e Gestione.

9.6 Verbali Assemblea Generale Ordinaria

9.6.1 I verbali dell'Assemblea Generale Ordinaria sono redatti da un segretario nominato dall'Assemblea dell'Associazione sotto l'autorità dell'Assemblea Generale e trasmessi a tutti i Membri.

9.6.2 I verbali devono essere archiviati e resi accessibili a tutti i Membri presso la sede dell'Associazione.

9.7 Assemblea Generale Straordinaria

9.7.1 L'Assemblea Generale straordinaria dell'Associazione è convocata in prima e seconda convocazione dal Presidente e si riunisce nel luogo e nella data da lui fissati purché in Italia. La convocazione all'Assemblea Generale Straordinaria è inviata tramite posta o posta elettronica almeno due settimane prima della data prevista. Il luogo dell'Assemblea Generale è indicato nella convocazione.

9.7.2 Ogni Membro Industriale è rappresentato in Assemblea Generale da un delegato plenipotenziario. Ogni Membro Industriale può esprimere il proprio voto in occasione delle votazioni. I Membri Industriali possono esercitare il proprio diritto di voto per delega.

9.7.3 Ogni Membro di Ricerca è rappresentato in Assemblea Generale da un delegato plenipotenziario. Ogni Membro di Ricerca può esprimere il proprio voto in occasione delle votazioni. I Membri di Ricerca possono esercitare il proprio diritto di voto per delega.

9.7.4 Ogni Membro Associato è rappresentato in Assemblea Generale da un delegato plenipotenziario. Ogni Membro Associato può esprimere il proprio voto in occasione delle votazioni. I Membri Associati possono esercitare il proprio diritto di voto per delega.

9.7.5 Ogni Organizzazione Regionale è rappresentato in Assemblea Generale da un delegato plenipotenziario. Ogni Organizzazione Regionale può esprimere il proprio voto in occasione delle votazioni. Le Organizzazioni Regionali possono esercitare il proprio diritto di voto per delega.

9.8 Competenze dell'Assemblea Generale Straordinaria

9.8.1 L'Assemblea Generale Straordinaria è competente in ordine alle seguenti deliberazioni:

- Ogni qualunque modifica dello Statuto dell'Associazione;
- Liquidazione e scioglimento dell'Associazione.

9.9 Quorum e deliberazioni nell'Assemblea Generale Straordinaria

- 9.9.1 L'Assemblea Generale Straordinaria può adottare le proprie risoluzioni in prima convocazione se almeno la metà dei membri è presente o rappresentata e in seconda convocazione indipendentemente dal numero degli intervenuti.
- 9.9.2 L'Assemblea Generale Straordinaria adotta preferibilmente le proprie risoluzioni per consenso unanime dei presenti. Se si rende necessario uno scrutinio, il quorum ai fini dell'approvazione delle risoluzioni è fissato nella maggioranza dei due terzi dei voti dei Membri Industriali e dei Membri di Ricerca presenti o rappresentati.

9.10 Presidenza dell'Assemblea Generale Straordinaria

Il Presidente di CFI (cfr. articolo 13 dello Statuto) presiede tutte le riunioni dell'Assemblea Generale Straordinaria. In sua assenza la riunione verrà presieduta dal membro più anziano dell'Organo di Coordinamento e Gestione.

9.11 Verbali dell'Assemblea Generale Straordinaria

- 9.11.1 I verbali dell'Assemblea Generale Straordinaria sono redatti da un segretario nominato dall'Assemblea dell'Associazione sotto l'autorità dell'Assemblea Generale e trasmessi a tutti i Membri.
- 9.11.2 I verbali devono essere archiviati e resi accessibili a tutti i Membri presso la sede dell'Associazione.

10. L'Organo di Coordinamento e Gestione

10.1 Composizione e designazione

- 10.1.1 L'Associazione è diretta dall'Organo di Coordinamento e Gestione, composto da 15 membri elettivi secondo il seguente criterio di rappresentanza:
- Sette (7) Rappresentanti delle Organizzazioni Regionali
 - Quattro (4) Rappresentanti dei Membri Industriali
 - Quattro (4) Rappresentanti dei Membri di Ricerca

La rappresentanza dei Membri Industriali sarà suddivisa tra le piccole e le grandi imprese secondo il seguente criterio:

- Due (2) rappresentanti della Grande Impresa, di cui almeno uno (1) che rispetti il triplo dei parametri europei per la definizione di Grande Impresa;
- Due (2) rappresentanti della Piccola e Media Impresa.

La rappresentanza dei Membri di Ricerca sarà suddivisa tra Università e Centri di Ricerca secondo il seguente criterio:

- Due (2) rappresentanti delle Università;
- Due (2) rappresentanti dei Centri di Ricerca di cui almeno uno (1) appartenente ad un istituto del CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche.

- 10.1.2 I membri dell'Organo di Coordinamento e Gestione sono eletti nel corso dell'Assemblea Generale Ordinaria. Ciascun membro avente diritto di voto potrà indicare un numero massimo di 3

preferenze per ciascuna categoria.

Le candidature quale membro dell'Organo di Coordinamento e Gestione devono essere presentate almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Generale Ordinaria al Presidente dell'Associazione. Le candidature verranno quindi raggruppate secondo la classificazione definita secondo quanto stabilito dall'OCG al 10.1.1. Al fine di garantire la massima rappresentatività ogni socio potrà presentare una sola candidatura per la propria categoria di appartenenza.

- 10.1.3 Tutte le candidature dei Membri Industriali verranno suddivise in due gruppi le Piccole Imprese e le Grandi Imprese, cioè quelle che superano i parametri UE per la classificazione quale Grande Impresa.
- 10.1.4 Tutte le candidature relative alle Grandi Imprese saranno a loro volta suddivise in due sottogruppi: le imprese che superano il triplo dei parametri UE per la classificazione quale Grande Impresa; le altre imprese che sono conformi ai parametri UE per la classificazione quale Grande Impresa.
- 10.1.5 Tutte le candidature relative ai Membri di Ricerca saranno a loro volta suddivise in due gruppi: Università e Centri di Ricerca.
- 10.1.6 L'Organo di Coordinamento e Gestione resta in carica per una durata di due anni.
- 10.1.7 Le dimissioni di un componente dell'Organo di Coordinamento e Gestione devono essere trasmesse per posta al Presidente e diventano effettive solo dopo essere state accettate dall'Organo di Coordinamento e Gestione. La revoca di un componente dell'Organo di Coordinamento e Gestione è pronunciata dall'Assemblea Generale in presenza di motivi gravi.
- 10.1.8 Nel caso in cui, a causa di dimissioni o altre motivazioni, venga a mancare uno dei membri dell'Organo di Coordinamento e Gestione, l'Organo di Coordinamento e Gestione può decidere di cooptare un membro della stessa categoria del consigliere mancante coinvolgendo il primo dei non eletti della medesima categoria dalla graduatoria risultante dalla ultima Assemblea Generale Ordinaria Elettiva.
- 10.1.9 Nel caso in cui venisse a mancare più del 50% dei membri dell'Organo di Coordinamento e Gestione nel corso del mandato, l'OCG è tenuto a convocare alla prima occasione possibile una nuova Assemblea Generale Ordinaria Elettiva per il rinnovo delle cariche.
- 10.1.10 L'attività di membro dell'Organo di Coordinamento e Gestione dell'Associazione è svolta a titolo gratuito.

11. Competenze dell'Organo di Coordinamento e Gestione

- 11.1 L'Organo di Coordinamento e Gestione applica la politica e il programma di lavoro adottati dall'Assemblea Generale Ordinaria su proposta dell'Organo di Coordinamento e Gestione.
 - 11.1.1 L'Organo di Coordinamento e Gestione si propone di:
 - Amministrare l'Associazione, predisponendo il bilancio di previsione ai fini della relativa approvazione da parte dell'Assemblea Generale Ordinaria, i bilanci periodici, effettuare il controllo delle spese e farsi carico della gestione finanziaria;
 - Predisporre, integrando le proposte del Comitato Tecnico Scientifico e sulla base dei contributi dei Gruppi Tematici Tecnico Scientifici, il programma di lavoro annuale ai fini della sua approvazione da parte dell'Assemblea Generale;
 - Costituire e sciogliere i Gruppi Tematici Tecnico Scientifici;
 - Determinare i requisiti per la costituzione dei Gruppi Tematici Tecnico Scientifici;
 - Proporre l'Ordine del Giorno dell'Assemblea Generale;
 - Predisporre il progetto di bilancio annuale per sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea Generale Ordinaria;
 - Proporre all'Assemblea Generale Ordinaria l'importo delle quote associative annuali ed eventuali

- altre modalità per raccogliere i contributi finanziari dagli associati;
 - Proporre all'Assemblea Generale Ordinaria le richieste di adesione o le proposte di esclusione dei Membri;
 - Approvare il progetto di bilancio ed il budget annuale;
 - Approvare ed emettere i Regolamenti;
 - Proporre all'Assemblea Generale modifiche allo Statuto dell'Associazione.
- 11.1.2 L'Organo di Coordinamento e Gestione si riunisce a seguito di convocazione trasmessa per posta, posta elettronica o fax.
- 11.1.3 L'Organo di Coordinamento e Gestione può delegare tutte o parte delle proprie competenze, eccettuate quelle inerenti la formazione dei bilanci, ad uno o più dei propri membri.
- 11.2 Delibere dell'Organo di Coordinamento e Gestione
- 11.2.1 L'Organo di Coordinamento e Gestione si propone di deliberare per decisione unanime. In caso la votazione si renda necessaria, le risoluzioni dell'Organo di Coordinamento e Gestione vengono adottate se ottengono la maggioranza semplice dei voti espressi dai componenti dell'Organo di Coordinamento e Gestione presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. L'Organo di Coordinamento e Gestione può agire unicamente se è presente almeno la metà dei componenti.
- 11.2.2 Le risoluzioni decise nel corso della riunione dell'Organo di Coordinamento e Gestione sono comunicate all'intero Organo di Coordinamento e Gestione. Esse devono essere archiviate e rese accessibili a tutti i membri presso la sede dell'Associazione.

12. Comitato delle regioni

12.1 Composizione e funzioni

- 12.1.1 Tutte le Organizzazioni Regionali fanno parte del Comitato delle regioni, un organo consultivo presieduto dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato nominato dall'OCG e può prevedere la partecipazione del Presidente del Comitato Tecnico Scientifico.
- 12.1.2 Il Comitato delle regioni ha i seguenti compiti:
- Avere funzioni consultive nei confronti del Presidente e dell'OCG in merito alle tematiche del manifatturiero avanzato a livello territoriale;
 - Essere una occasione di acquisizione di informazioni dal Presidente di CFI e dal Presidente del CTS e di scambio e discussione delle posizioni delle varie Organizzazioni Regionali;
 - Attivare la discussione e l'allineamento sulle attività delle varie regioni nell'ambito della Strategia di Specializzazione Intelligente;
 - Contribuire a sviluppare progettualità comuni nell'ambito della cooperazione interregionale a livello nazionale anche con il coinvolgimento dell'intero sistema nazionale nelle progettualità a livello interregionale europeo;
 - Scambiare le best-practice per il supporto e lo sviluppo del settore manifatturiero a livello territoriale.

12.2 Riunioni

- 12.2.1 Il Comitato delle regioni si riunisce di norma 2 volte l'anno o ogni qualvolta il Presidente di CFI lo ritenesse opportuno, su convocazione del Presidente stesso.
- 12.2.2 Il Comitato delle regioni si riunisce a seguito di convocazione trasmessa per posta, posta elettronica o fax.

13. Presidente di CFI

- 13.1 L'Organo di Coordinamento e Gestione elegge il Presidente dell'Associazione CFI scegliendolo tra tutti i membri appartenenti all'Organo stesso. Il Presidente resta in carica per una durata massima di due anni. Il mandato del Presidente può essere rinnovato una sola volta.
- 13.2 Il Presidente dell'Organo di Coordinamento e Gestione presiede anche le Assemblee Generali.
- 13.3 Il Presidente può avvalersi del supporto da parte del Presidente uscente, al fine garantire la continuità tra le gestioni anche nel caso in cui questo non faccia più parte dell'OCG, invitandolo all'OCG come osservatore senza diritto di voto per la durata di mesi 6 (sei).

14. Comitato tecnico-scientifico

- 14.1.1 L'Organo di Coordinamento e Gestione nomina un Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) composto da 5 dei suoi membri.
- 14.1.2 Il Comitato Tecnico-Scientifico è responsabile del presidio delle strategie di sviluppo tecnologico, della definizione delle priorità di innovazione e del coordinamento delle attività operative sui temi tecnologici, sia all'interno (attività di roadmapping tecnologico) sia all'esterno (relazioni tecnico-scientifiche a livello nazionale ed internazionale).
- 14.1.3 Il Comitato Tecnico-Scientifico elegge al suo interno un "Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico" che è responsabile dell'esecuzione e del coordinamento delle attività.
- 14.1.4 Il Comitato Tecnico-Scientifico resta in carica per due anni e viene nominato in seguito al rinnovo dell'OCG.

15. Gruppi Tematici Tecnico Scientifici

- 15.1 Possono essere costituiti Gruppi Tematici Tecnico Scientifici per considerare questioni specifiche di interesse comune nel quadro degli "Obiettivi" dell'Associazione, sotto la supervisione dell'Organo di Coordinamento e Gestione.
- 15.2 La costituzione e lo scioglimento dei Gruppi Tematici Tecnico Scientifici sono di competenza dell'Organo di Coordinamento e Gestione. L'Organo di Coordinamento e Gestione dovrà approvare tutte le dichiarazioni di intenti e le attribuzioni di ciascun Gruppo Tematico.

16. Rappresentanza legale

- 16.1 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente dell'Associazione stessa ovvero ai soggetti delegati ai sensi del punto 11.1.3 nei limiti della delega conferita.

17. Patrimonio

- 17.1 Il patrimonio dell'associazione è composto da:
- 17.1.1 Fondo di dotazione, costituito da:
- quote associative annuali non destinate al fondo di gestione;
 - beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni se funzionali agli scopi e alle attività dell'Associazione;
 - contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
 - eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
- 17.1.2 Fondo di gestione, costituito da:

- quote associative annuali;
- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni se funzionali agli scopi e alle attività dell'Associazione e che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati e che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o da persone od imprese private;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell'Associazione medesima;
- ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

18. Contabilità e bilanci

- 18.1 L'anno finanziario dell'Associazione ha inizio il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
- 18.2 L'Organo di Coordinamento e Gestione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale Ordinaria il rendiconto dell'esercizio finanziario precedente e il bilancio previsionale per l'anno successivo.
- 18.3 Il rendiconto dell'esercizio finanziario dovrà essere sottoposto alla Revisione Legale dei Conti come previsto all'art. 19 dello Statuto.

19. Revisione legale dei conti

- 19.1 Il rendiconto dell'esercizio finanziario dovrà essere sottoposto al giudizio di un Revisore dei Conti o di un Collegio dei Revisori. Il Collegio dei Revisori o il Revisore dei Conti viene nominato dall'Assemblea Generale su proposta dell'Organo di Coordinamento e Gestione ed è costituito da soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

20. Liquidazione e scioglimento

- 20.1 In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Generale Straordinaria provvede ad indicare i liquidatori e determinare le relative competenze e i relativi compensi. I liquidatori devono procedere a trasferire gli eventuali residui dei fondi dell'Associazione, se presenti, a qualsiasi organizzazione italiana senza scopo di lucro caratterizzata da finalità simile o strettamente legate a quelle perseguite da CFI.

21. Foro competente

- 21.1 Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Statuto è competente il Foro di Bologna.